



Regolamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della CCIAA di Pordenone

Approvato con Delibera di Giunta n. 135 del 20.12.2012

Approvato con Delibera di Consiglio n. 14 del 30.03.2017

A cura dell'Ufficio Personale

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, come previsto dal vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di costituzione, composizione, durata e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Pordenone e della sua azienda speciale, di seguito denominato OIV, previsto dal D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e s.m.i.

Articolo 2 –Composizione e nomina

1. L'OIV è un organismo collegiale, composto da n. 3 membri, ovvero monocratico, che può essere condiviso con altre Camere di Commercio territorialmente vicine e/o con affinità strutturali/organizzative (dimensioni organizzative, numero imprese iscritte ecc.).
2. La condivisione dell'OIV richiede, da parte delle Camere di Commercio associate, omogeneità nella definizione e gestione del Ciclo di gestione della performance nonché nella definizione del modello di funzionamento dell'OIV stesso.
3. La scelta tra l'Organo collegiale o monocratico viene effettuata dalla Giunta camerale in relazione al contesto storico di riferimento ed alla contestuale valutazione di maggior efficacia.
4. I componenti, una volta individuati in esito ad una procedura selettiva ad evidenza pubblica, sono nominati dalla Giunta per la durata di tre anni.
5. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.
6. L'OIV, una volta nominato, durante la prima riunione utile elegge al suo interno, a maggioranza, il Presidente. La nomina viene comunicata alla Giunta.
7. I componenti dell'OIV possono essere revocati con provvedimento della Giunta camerale nei seguenti casi:
 - sopraggiunta incompatibilità prevista dall'art. 3;
 - grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico;
7. I componenti nominati in sostituzione di altri, cessati anticipatamente dall'incarico, permangono in carica per il periodo residuale di durata dell'OIV.

Articolo 3 – Requisiti richiesti per i componenti dell'OIV

1. I componenti dell'OIV devono possedere elevate capacità intellettuali, manageriali e relazionali, nonché professionalità e competenze in grado di creare una visione condivisa e promuovere valori quali l'integrità, la trasparenza, la valutazione e la valorizzazione del merito.
2. I componenti devono possedere, in particolare, i seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) diploma di laurea specialistica, magistrale o laurea del vecchio ordinamento;
 - c) esperienza di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione, controllo strategico e di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, delle tecniche di analisi di bilancio ovvero esperienza giuridico-organizzativa di almeno cinque anni maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza;
3. Rappresentano elementi di valutazione al fine di orientare la scelta della professionalità più adatta al ruolo:
 - la conoscenza del sistema camerale nel suo complesso, dell'assetto organizzativo e del funzionamento delle Camere di Commercio, delle attività/servizi svolti;
 - il possesso di capacità/abilità strumentali al miglior assolvimento del ruolo (gestione delle relazioni, negoziazione, ricerca di soluzioni, problem solving, coinvolgimento del personale, propensione all'innovazione ecc.);
 - la conoscenza di una lingua straniera, preferibilmente inglese, nonché degli strumenti informatici più diffusi.
4. I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero abbiano

rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

5. Non possono essere nominati altresì:
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il coniuge, i parenti ed affini fino al 4° grado del Presidente, dei componenti della Giunta e del Consiglio camerale, del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 4 – Compiti e funzioni

1. L'OIV, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/09:
- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione (giunta e consiglio camerale, dirigenza), nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità (CIVIT);
 - c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al titolo III del D.Lgs. n. 150/09, secondo quanto previsto dal medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 D.Lgs. n. 150/09) all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del citato Decreto;
 - f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CIVIT;
 - g) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150/09;
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
2. Le funzioni dell'OIV concernono pertanto:
- a) il monitoraggio e la verifica sull'idoneità dell'intero impianto, per ciò che riguarda la struttura ed il suo funzionamento, che consente il corretto svolgersi del Ciclo di gestione della performance;
 - b) la valutazione ed il controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 286/99 e s.m.i.;
 - c) la proposta di valutazione del Segretario Generale ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
 - d) la verifica, promozione e cura dell'applicazione di specifici strumenti che sono funzionali all'attuazione del ciclo della performance quali:
 - le pari opportunità e il bilancio di genere;
 - le indagini volte a rilevare il benessere organizzativo ed il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.
3. Le funzioni/compiti sopracitati si concretizzano nei seguenti output:
- valutazione della Relazione sulla performance;
 - elaborazione della Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione e integrità dei controlli;
 - elaborazione dell'attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - elaborazione del report sulla valutazione ed il controllo strategico;
 - proposta di valutazione del Segretario Generale.

Art. 5 – Struttura tecnica di supporto

1. L'OIV si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto tecnico-operativo dell'ufficio Pianificazione e controllo di gestione, inserito nella struttura camerale.
2. Tale ufficio – denominato Struttura tecnica di supporto – che per le attività di seguito descritte, opera in posizione di autonomia ed indipendenza, assicura l'ausilio metodologico e strumentale necessario all'OIV per lo svolgimento dei propri compiti; in particolare:
 - a) nelle attività di monitoraggio ed audit sul funzionamento complessivo del Sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli;
 - b) nella valutazione e controllo strategico;
 - c) nell'elaborazione della proposta di valutazione del Segretario Generale.
3. A tali fini reperisce le informazioni ed i dati necessari, li elabora ai fini della reportistica, ne verifica l'attendibilità delle fonti, l'uniformità e tempestività di produzione, segnalando eventuali criticità alla Direzione ed all'OIV.
4. La Struttura tecnica di supporto supporta operativamente l'OIV attraverso:
 - l'elaborazione della documentazione, la sua formalizzazione e archiviazione negli atti dell'ente, con la quale si dà evidenza dell'operato dell'OIV (verbali, carte dei lavori, report, relazioni ecc.);
 - la messa a disposizione dei documenti di interesse e aggiornamento degli stessi sulle revisioni apportate;
 - lo svolgimento delle funzioni di Segreteria dell'Organismo medesimo.
5. La Struttura tecnica di supporto supporta e coadiuva i diversi soggetti che operano nella Camera di Commercio e nell'azienda speciale camerale per quanto riguarda:
 - a) l'aggiornamento dei contenuti del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - b) le attività svolte per l'attuazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - c) lo svolgimento delle attività necessarie per l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio ed il controllo del Piano della Performance;
 - d) la pianificazione economico-finanziaria ed i controlli interni.

Articolo 6 – Organizzazione e funzionamento

1. L'OIV svolge la propria attività, in posizione di autonomia ed indipendenza rispetto alla struttura camerale, presso i locali dell'Ente camerale e si avvale per la necessaria operatività di personale, mezzi e strutture messi a disposizione dall'Ente.
2. L'OIV si riunisce su convocazione del Presidente per il tramite del funzionario al quale è affidata l'attività di segreteria, appartenente alla Struttura tecnica di supporto.
3. Esso, qualora costituito in forma collegiale, è validamente costituito anche con la presenza di due componenti.
4. In caso di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal componente più anziano.
5. I componenti dell'Organismo hanno accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa ed a tutti gli atti disponibili attinenti all'esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento, che vengono messe a loro disposizione attraverso la posta elettronica o il sito internet.
6. Ogni componente può dissentire dalle proposte e far inserire a verbale le proprie motivazioni.
7. Delle riunioni viene redatto un verbale. Il verbale può essere approvato nella seduta successiva, ovvero seduta stante anche per singoli punti. Il verbale è sottoscritto da ogni componente dell'OIV e dal Segretario verbalizzante.
8. Alle riunioni partecipano il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale ed il Direttore dell'azienda speciale camerale, secondo competenza.
9. L'OIV può invitare il Presidente, i membri di Giunta, il Collegio dei Revisori o funzionari della struttura, al fine di raccogliere elementi utili per la trattazione degli argomenti di competenza o particolari.
10. I componenti dell'OIV si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

Articolo 7 – Compensi

1. Ai componenti dell'OIV spetta un compenso onnicomprensivo determinato con provvedimento del Consiglio camerale.

Articolo 8 – Approvazione e modifica del regolamento

1. Il presente regolamento viene approvato dalla Giunta camerale.
2. Le modifiche al presente regolamento, possono essere proposte anche dall'OIV a maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 9 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.